

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 02814/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04689/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio**

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
4689 del 2016, proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e
difeso dagli avv. Francesco Leone,
Simona Fell, Maria Saia, con domicilio
eletto presso Francesco Leone in
Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale della Basilicata,
Ufficio Scolastico Regionale della

Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per La Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto “buona scuola “ dm 106 del 23 febbraio 2016 (medie – superiori)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione

dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza del Consiglio di stato n.1836/2016, laddove afferma che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello

stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;

considerato:

che la ricorrente è in possesso di titolo di studio relativo alle classi di concorso - musicali- per cui non risultano attivati tali percorsi ordinari;

che conseguentemente la domanda cautelare debba essere accolta, con ammissione con riserva alle prove concorsuali;

che le spese, attesa la novità della questione, possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende, ammettendo la ricorrente con riserva alle prove d'esame;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio 2017. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente,

Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)